



COMUNE DI MARRADI

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Il Sindaco

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO N. 8 DEL 05-10-2021

Oggetto: Mostra-Mercato del Marron Buono di Marradi - Misure di contenimento della diffusione del virus Sars-Cov 2 nell'area mercatale - Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree individuali sia nei luoghi al chiuso che all'aperto e divieto di effettuare la consumazione dei prodotti alimentari in piedi ovvero in forma deambulante

IL SINDACO

PREMESSO:

- che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID-19);
- che il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, convertito in Legge n. 126 del 16 settembre 2021, ha prorogato lo stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid – 19 fino al 31 dicembre 2021;
- che con Ordinanza del Ministro della Salute del 18/6/2021 in Toscana è stata istituita la c.d. “zona bianca”, in base alla quale indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree all'aperto non è obbligatorio, salvo i casi in cui si formino degli assembramenti;

PRESO ATTO che nelle prossime domeniche 10, 17, 24 e 31 ottobre 2021 è istituita la Mostra-Mercato del Marron Buono di Marradi, che richiama numerosi visitatori e durante la quale saranno realizzati diversi punti di somministrazione alimenti e bevande;

STABILITO che la consumazione di alimenti e bevande presuppone il non utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie individuali e che la stessa assunzione delle cibarie associata alla deambulazione comporta un incremento del potenziale rischio di contagio;

ALLO SCOPO di impedire il contatto o comunque la vicinanza fra i frequentatori della Mostra-Mercato che, durante l'eventuale consumazione di alimenti e bevande svolta in forma deambulante, dovendo necessariamente rimuovere la mascherina, potrebbero causare, seppur involontariamente, la diffusione del virus;

VISTI:

- l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978;
- l'art. 50 comma 5, del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;

ORDINA

Piazza Scalelle 1 - 50034 MARRADI (FI) - Cod.fisc. Part. IVA 01315320489

- Tel 055 8045005 - 055 8045226 - Fax 055 8045803

www.comune.marradi.fi.it

pec: comune.marradi@postacert.toscana.it



COMUNE DI MARRADI

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Il Sindaco

Nelle giornate del 10, 17, 24 e 31 ottobre 2021, in occasione della Mostra-Mercato del Marron Buono di Marradi e, all'interno dell'area della manifestazione,

e' fatto obbligo di indossare SEMPRE il dispositivo di protezione delle vie aeree individuale SIA NEI LUOGHI AL CHIUSO CHE ALL'APERTO;

è fatto divieto di effettuare la consumazione dei prodotti alimentari in piedi ovvero in forma deambulante, ovvero si fa obbligo di effettuare tali consumazioni solamente seduti nei posti individuati nelle diverse postazioni all'uopo autorizzate, nel rispetto delle Linee Guida per il consumo di alimenti e bevande approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 28 maggio 2021;

INVITA

l'Associazione Turistica Pro-Loce di Marradi, in qualità di Organizzatore dell'evento, a dare la massima rilevanza alla presente disposizione;

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio informatico comunale e sul sito internet istituzionale del Comune di Marradi;
- di trasmettere il provvedimento all'Associazione Turistica Pro-Loce di Marradi, in qualità di Organizzatore dell'evento;
- di incaricare il Servizio Polizia Municipale dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, Distretto di Marradi, e tutte le Forze di Polizia della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Firenze;
Questura di Firenze;
Servizio Polizia Municipale Unione Montana dei Comuni del Mugello;
Comando Stazione Carabinieri di Marradi;

AVVERTE

le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, in Legge 22 maggio 2020, n. 35 e con la sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 1.000,00, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 c.p.

INFORMA

Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., avverso il

Piazza Scalelle 1 - 50034 MARRADI (FI) - Cod.fisc. Part. IVA 01315320489

- **Tel 055 8045005 - 055 8045226 - Fax 055 8045803**

www.comune.marradi.fi.it

pec: comune.marradi@postacert.toscana.it



COMUNE DI MARRADI

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Il Sindaco

presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana ai sensi della L. n. 1034/1971 del 06/12/1971, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 del 24/11/1971 entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica.

Marradi, lì 05-10-2021

Il Sindaco
TRIBERTI TOMMASO

Piazza Scalelle 1 - 50034 MARRADI (FI) - *Cod.fisc. Part. IVA* 01315320489

- **Tel 055 8045005 - 055 8045226 - Fax 055 8045803**

www.comune.marradi.fi.it

pec: comune.marradi@postacert.toscana.it